



COMUNE DI TESERO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICORSI E DELLE OPPOSIZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 16.11.2022

In vigore dal 01.12.2022

Art. 1 - Opposizioni e ricorsi

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che esso sia presentato da un cittadino;
 - b) che esso sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano chiaramente indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o i vizi di merito che esso presenta;
 - d) che sia chiaramente indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio comunale; in assenza di tali indicazioni, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone, nella prima seduta utile, le direttive in ordine all'attività di istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, nel caso esso sia presentato in assenza delle condizioni per la sua proposizione, così come indicate nel precedente comma, alle lettere a), b), c) e d);
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, qualora essa ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fondato dubbio in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di novanta giorni, non prorogabili e non reiterabili, per acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso, qualora questo sia sfociato in una nuova deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale, per l'accoglimento e il rigetto del ricorso, nel caso esso abbia ad oggetto una deliberazione adottata da tale organo, oppure quando il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per cui sia rilevato il vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di novanta giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi dieci giorni. Decorso il termine di novanta giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato é, comunque, esperibile, anche prima del corso del termine del silenzio rigetto e nel rispetto dei termini previsti dalle disposizioni in materia vigenti, il ricorso all'autorità giurisdizionale.